SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 18 marzo 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 6 della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale, pubblicata il 12 febbraio 1944 alla prima riga della parte introduttiva del decreto Ministeriale 16 gennaio 1944, concernente la sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle FF. SS. e sui servizi in concessione, si deve leggere: « Viste le Condizioni e Tariffe..... » *anzichè* « Viste le comunicazioni e Tariffe... »

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 6 marzo 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alla memoria del capitano dell'esercito degli Stati Uniti d'America, Glen Griewold, in premio della coraggiosa azione appresso indicata compiuta in Napoli il 27 dicembre 1943:

« Sviluppatosi un forte incendio in un locale antistante un deposito di esplosivi sito nel centro abitato di Napoli, il Capitano dell'Esercito degli Stati Uniti Glen Griewold si slanciava per tentare d'isolare l'incendio ed impedire le conseguenti esplosioni, perdendo la vita nel generoso gesto ».

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto in data 1° febbraio S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dott. Dino Philipson.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto reale in data 6 marzo 1944, la Maestà del Re, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ha decretato la cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione del Generale di Brigata Romeo Marcello Camera.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935 sugli Istituti per le Case Popolari ed il Regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 1941, reg. 3 LL. PP. f. 114, col quale il Dott. Ing. Saverio Nisio fu nominato Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari;

Ritenuto che è necessario sciogliere il Consiglio di Amministrazione, essendo la massima parte dei suoi componenti scaduti per compiuto quadriennio o incompatibili con la mutata situazione politica;

Che, pertanto, è necessario nominare, per la straordinaria Amministrazione dell'Ente, un Commissario che assuma anche tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione secondo le norme contenute nello Statuto organico approvato con decreto Ministeriale 23 febbraio 1937;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' disciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari.

I poteri spettanti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sono devoluti ad un Commissario Straordinario che resterà in carica fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Dott. Ing. Dante Marano è nominato Commissario Straordinario per l'Istituto Autonomo predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE CARO

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114, sulla composizione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica durante il periodo di guerra e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per la durata della guerra, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 e successive modificazioni, è composta da tre ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'Aeronautica.

La Presidenza della Commissione verrà assunta dall'Ufficiale generale più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio Aeronautico, di Commissariato Aeronautico e Sanitario Aeronautico il Presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore appartenente allo stesso corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

Resta ferma la facoltà del Presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore dell'Ufficiale da giudicare allo scopo di chiarire fatti e circostanze riguardanti l'Ufficiale stesso.

Il Ministro per l'Aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione Superiore di avanzamento ed in tal caso ne assume la Presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione Superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114 e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DAL COMANDO SUPREMO, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 75.

Temporanea sospensione del termine di cui all' art. 124 c. p. per l' esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 124 cod. pen.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C. P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. ;

Modificazioni temporanee dell'ordinamento foren

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIO

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 19 n. 509;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 1:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2,

Ritenuto che si versa in istato di necessità per ca di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Minis Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'int con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Co mercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 19 n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dop cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giu zia può indire, distintamente dagli esami di conc per la professione di procuratore, sessioni straordi rie di esami di idoneità per i praticanti che abbi compiuto il prescritto periodo di pratica e che abl no prestato servizio militare in epoca successiva 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un ar

Il presente decreto entra in vigore il giorno d sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Re —Serie Speciale — e sarà presentato alle Asseml Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponent autorizzato a presentare il relativo disegno di le

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il sente decreto e di farlo osservare come legge d Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBIN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n.

Devoluzione temporanea di talune attribuzioni Corte Suprema di Cassazione al Ministro pe Grazia e Giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZ

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. :

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di tato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I poteri della Corte di Cassazione nelle materie regolate dagli artt. 41, 3° comma, 55, 59 e 60 codice procedura penale sono temporaneamente esercitati dal Ministro per la Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Grazia e Giustizia anche prima del compimento del centottantesimo giorno dalla cessazione dello stato di guerra è autorizzato a disporre con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze, il ritorno nelle sedi stabilite dalla tabella annessa all'Ordinamento Giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, degli uffici giudiziari che sono stati spostati per effetto del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Art. 2

Il Ministro potrà usare della facoltà di cui all'articolo precedente, quando, a suo giudizio, siano venute a cessare le cause che determinarono lo spostamento.

Art. 3

Con il decreto indicato nell'art. 1 o con altri successivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali con-

tingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie e delle sedi estere della Banca Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Adolfo Porino fu Giuseppe, Direttore della sede di Napoli della Banca Nazionale del Lavoro, è nominato Commissario della Banca stessa, per provvedere temporaneamente alla amministrazione ed alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, e delle sedi estere.

Art. 2

Il Commissario ha, sia nel territorio liberato, sia rispetto alle sedi estere, la rappresentanza e la firma legale della Banca, e si sostituisce agli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi dello statuto, approvato con decreto 18 agosto 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, e successivamente modificato con decreti 23-12-1940 e 2-7-1941 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, spettano al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale.

Le deliberazioni del Commissario, relative alle materie demandate dallo statuto al Consiglio di amministrazione, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per le Finanze, la quale, ad ogni effetto, sostituisce anche, nei casi in cui sia richiesta, l'autorizzazione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 8 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
di concerto col
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che con decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 furono nominati collaboratori del Commissario del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari i seguenti professionisti:

1) Avv. Carrieri Giuseppe di Francesco Paolo;
2) Avv. Catalano Michele di Francesco Paolo;
3) Avv. Di Cagno Alberto di Francesco;
4) Avv. Bovio Francesco fu Scipione;
5) Avv. Labriola Italo fu Pierantonio;
6) Avv. Lonero Gaetano fu Saverio.

Ritenuto che gli Avvocati e Procuratori di Bari, riunitisi in assemblea a seguito delle dimissioni del Commissario Governativo del Sindacato stesso, addì 27 novembre 1943 eleggevano liberamente una Commissione per l'amministrazione del Sindacato nelle persone dei seguenti professionisti:

1) Avv. Venisti Giovanni;
2) Avv. Milella Prospero;
3) Avv. De Philippis Giuseppe;
4) Avv. Marzano Osvaldo;
5) Avv. Lattanzio Onofrio;
6) Avv. Giuliani Rocco;
7) Avv. Paparella Domenico;

Considerato che a seguito delle dimissioni del predetto Commissario Governativo è venuto a mancare il fondamento della designazione in base alla quale vennero nominati i suoi collaboratori con decreto prefettizio 15 novembre 1943;

Considerato che di quanto sopra i predetti collaboratori si manifestarono consapevoli, tanto che alcuni di essi intervennero all'assemblea e parteciparono alla votazione, mentre uno di essi funzionò persino da segretario dell'assemblea stessa

Considerato sia il caso di sanzionare il libero voto delle classi Forensi di Bari.

Considerato che il primo degli eletti nella suddetta assemblea è stato nominato con decreto prefettizio Commissario del Sindacato Forense di Bari;

Decreta:

1) Il citato decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 è revocato

2) Per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari è nominata la Commissione seguente:

1) Avv. Milella Prospero;
2) Avv. De Philippis Giuseppe;
3) Avv. Marzano Osvaldo;
4) Avv. Lattanzio Onofrio;
5) Avv. Giuliani Rocco;
6) Avv. Paparella Domenico.

Vietri sul Mare, 15 marzo 1944.

CASATI - CORBINO

BANDI

BANDO DEL 24 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 68 e 82 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni relative all'ordinamento e procedura dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1º agosto 1943 del Comandante Supremo delle FF. AA.;

Visto il bando 1 ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli art. 17 e 20 C.P.M.G.

Ordiniamo:

Art. 1

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore Generale Militare il Capo di S. M. Generale provvede direttamente all'assegnazione ed al trasferimento del personale ufficiali occorrente ai tribunali militari di guerra nonchè al conferimento al personale stesso delle funzioni giudiziarie e di cancelleria, senza che occorra il preventivo parere e la proposta del Procuratore Generale Militare.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

MESSE

BANDO DEL 1 febbraio 1944, n. 18.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c.p.m.g.;

Visto il bando n. 6 del 1º ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

A decorrere dal 1º febbraio 1944 è istituito il Tribunale militare di guerra della Sicilia con sede presso il comando della Divisione « Sabauda ».

Art. 2

Per quanto concerne il Tribunale di cui all'articolo precedente, sono devolute al comandante della divisione « Sabauda » le attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai comandanti di armata, di corpo d'armata e di piazzaforte.

Art. 3

Il Tribunale di cui all'art. 1 ha giurisdizione su tutto il territorio della Sicilia e giudica anche quale Tribunale militare territoriale di guerra. Il Tribunale stesso pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia dai militari e persone previsti dall'art. 251 c. p. m. g. sia dai militari e persone previsti dall'art. 252 stesso codice.

Art. 4

Le funzioni di presidente presso il Tribunale di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del R. E. avente il grado di colonnello.

Art. 5

Le funzioni di procuratore militare del Re sono esercitate da un magistrato del corpo della giustizia militare avente il grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da quattro o più sostituti.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare — ruolo cancellieri —, avente il grado di capitano.

Esso è coadiuvato da tre o più ufficiali del ruolo cancellieri.

Art. 7

Per quanto altro non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni in vigore relative alla competenza ed al funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore dalla data del 1º febbraio. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 1º febbraio 1944.

MESSE

BANDO DELL'8 marzo 1944, n. 19.

Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Lecce, una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Brindisi e Lecce.

Art. 2

La sezione è composta di:

— un presidente avente il grado di capitano di vascello;

— uno o più giudici relatori;

— sei giudici, ufficiali delle Forze Armate dello Stato, di cui due appartenenti al R. Esercito, due alla R. Marina e due alla R. Aeronautica.

Art. 3

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale appartenente al corpo della giustizia militare — categoria magistrati —, avente il grado di colonnello o di tenente colonnello con funzioni del grado superiore.

Esso è coadiuvato da quattro o più sostituti procuratori militari del Re.

Art. 4

Le funzioni di giudice istruttore sono esercitate da un ufficiale della giustizia militare — categoria magistrati — di grado non inferiore a capitano.

Art. 5

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un cancelliere della giustizia militare, avente grado non inferiore a quello di tenente.

Esso è coadiuvato da quattro o più ufficiali cancellieri.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 8 marzo 1944.

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Decreto Reale in data 2 marzo 1944, il Notaio Terlizzese Vincenzo, residente nel comune di Palo del Colle, distretto Notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 12 novembre 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

Per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO